



# Agenzia per la Coesione Territoriale

AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020

## Allegato A – SCHEMA DI CONTRATTO

Spett. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**OGGETTO: PON Città Metropolitane 2014-2020 – Contratto per l'affidamento di servizi di partecipazione alla manifestazione “Smart City Expo World Congress 2022” (SCEWC2012).**

*Progetto “Servizi specialistici di supporto alle attività di informazione, comunicazione e pubblicità per l’attuazione degli interventi previsti nei piani di comunicazione annuali del PON Città Metropolitane 2014-2020 e alle azioni di promozione del confronto interistituzionale e partenariale” – Asse 5 – Azione 5.2.1” (progetto ADG5.2.1b)” - CUP E11H16000040007 – CIG 945019539E*

### TRA

l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020, con sede a Roma, via Sicilia 162/C, (d’ora in avanti denominata “Autorità di Gestione”), rappresentata dal dirigente, dr. Giorgio Martini, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (*di seguito “Autorità di Gestione” o “Amministrazione”*);

### E

la ditta \_\_\_\_\_ Partita IVA e CF/P.IVA \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ nella persona \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante, (*di seguito “Aggiudicatario”*)  
a loro volta di seguito indicati congiuntamente anche come “le Parti”,

### PREMESSO CHE

- con provvedimento 2016ADGPM-002 del 09/06/2016 e ss.mm.ii, la cui ultima versione è stata adottata con provvedimento alct n. 0012634 del 30/07/2019 che qui s’intende interamente richiamato, l’Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 ha ammesso a finanziamento l’operazione “*Servizi specialistici di supporto alle attività di informazione, comunicazione e pubblicità per l’attuazione degli interventi previsti nei piani di comunicazione annuali del PON Città Metropolitane 2014-2020 e alle azioni di promozione del confronto interistituzionale e partenariale*” a cui è stato attribuito il codice **CUP E11H16000040007**;



Firmato Digitalmente

- con provvedimento prot. n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a seguito dell'iter attivato ed in esso descritto e per le motivazioni in esso riportate e che qui s'intendono interamente richiamate, l'Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 ha proceduto all'affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, alla società \_\_\_\_\_ con sede via \_\_\_\_\_ il servizio di cui alla nota fabbisogno prot. n. 0021941 del 17/10/2022 avente come oggetto "servizi di partecipazione del PON Città Metropolitane alla manifestazione Smart City Expo World Congress 2022 (SCEWC2022)"
- il Fornitore ha dichiarato di possedere l'organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per eseguire il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto e, in generale, alla documentazione di gara;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'Offerta tecnico-economica presentata definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi necessari per assicurarne l'esecuzione a regola d'arte;
- l'Amministrazione ha verificato che il Fornitore è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 per la stipulazione del presente contratto.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, fra le parti come in epigrafe rappresentate,

**si conviene e stipula quanto segue**

### **Articolo 1 - Oggetto del servizio**

1. L'Autorità di Gestione accetta il servizio di cui all'oggetto, dettagliato nel Capitolato d'Appalto e a cui fa riferimento il preventivo acquisito al protocollo alct.AICT.REGISTRO UFFICIALE(E).0022576.24-10-2022 che qui s'intende interamente richiamato e di cui si riportano i principali elementi:
  - acquisizione e personalizzazione di uno spazio espositivo di circa 120mq con 4 lati aperti, comprensivo della quota di partecipazione alla manifestazione, delle spese amministrative, delle coperture assicurative, dei servizi di predisposizione per allestimento (faretti, prese, quadro elettrico a norma, pulizie stand etc) e di n. 12 quote co-espositore inclusive di 2 pass espositori, 1 pass congresso e 3 pass fiera per ciascun co-espositore;
  - ideazione, progettazione esecutiva dello spazio espositivo e allestimento completo con min. n. 12 postazioni, comprensivo di illuminazione, n. 12 schermi (min. 50"), 1 schermo istituzionale (min. 65") e pc laptop, rivestimento in moquette, pareti con applicazione di stampe grafiche realizzate su esecutivi forniti dall'Amministrazione. L'arredamento dovrà comprendere almeno 4 tavoli tondo, 16 sedie/sgabelli/ pouf bianchi o altre soluzioni di seduta per area speaking e networking, 2 scaffalature per magazzino, 1 attaccapanni, 1 frigo, boccione e macchina caffè con cialde, 1 cestino e uno spazio magazzino con porta e serratura;
  - 1 servizio per riprese e interviste in loco durante le tre giornate, incluso servizio di montaggio e post-produzione e consegna video;

*Il presente contratto è stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti.*



Firmato Digitalmente

- 1 servizio catering con cocktail in data 15 novembre e 1 aperitivo in data 16 novembre della durata di circa 1,5 ore, con musica (incusi eventuali costi per diritti di riproduzione) per circa 100 pax, finalizzata all'animazione degli spazi espositivi e all'attrazione di investitori ed espositori internazionali;
- servizi di hostessing con n. 2 hostess con conoscenza di spagnolo, italiano e inglese per la l'intera durata della manifestazione;
- rilascio di n. 20 pass espositori, 8 pass congresso, 120 pass visitatori fiera;
- proposta di scontistica sull'acquisto di eventuali pass aggiuntivi per l'accesso al congresso oltre quelli inclusi nel presente fabbisogno;
- servizio di networking e brokerage event;
- servizio di spedizione materiale (circa 25 scatole) da Roma per Barcellona ed eventuale rientro delle rimanenze per un massimo di 15 scatole (dimensioni circa 60x60x60 e peso da definire);
- spese amministrative e di organizzazione

Il Fornitore si impegna ad eseguire i servizi nel Capitolato d'Appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento anche se non materialmente allegato.

Per eventuali esigenze tecniche e contingenze, l'Amministrazione si riserva di procedere, in fase di esecuzione, alla potenziale sostituzione dei prodotti/servizi con prodotti/servizi similari o di qualità e/o quantità superiori, ivi compresa la variazione dei tempi di consegna.

Per tutto quanto attiene all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, l'Aggiudicatario farà riferimento all'Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 o ad un suo delegato afferente all'Unità tecnica 7 "Informazione e Comunicazione".

## **Articolo 2 – Norme regolatrici**

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - da quanto espresso in sede di "Premesse", nelle Condizioni particolari di Offerta, nel Capitolato d'Appalto;
  - dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
  - dal patto di integrità;



Firmato Digitalmente

- dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
  - ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016.
2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dall'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza.
  3. L'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
  4. Il Fornitore dovrà sottoscrivere digitalmente il presente contratto e i relativi allegati, e inviare il tutto entro 5 giorni dalla loro ricezione, all'indirizzo PEC: [adg.ponmetro14-20@pec.agenziacoesione.gov.it](mailto:adg.ponmetro14-20@pec.agenziacoesione.gov.it)

### **Articolo 3 - Costo complessivo**

1. Il costo complessivo del contratto, a valere sull'operazione CUP E11H16000040007 afferente all'5.2.1. dell'Obiettivo specifico 5.2 dell'asse 5 del PON Città Metropolitane 2014-2020, è fissato in euro **130.000,00 (centotrentamila/00)** comprensivo di ogni altro onere, compresi quelli previdenziali e di categoria, ad esclusione dell'IVA.

### **Articolo 4 - Durata**

1. Il presente contratto è efficace a partire dalla data della sua stipula, stabilita nella data dell'ultima firma apposta in modalità disgiunta o digitale e fino al completamento di tutte le attività affidate che non potranno andare oltre la data del 30/11/2022, salvo diverso accordo tra le parti da stabilirsi con relativa e motivata concessione di proroga da parte dall'Autorità di Gestione.
2. Il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi come "solari", ove non diversamente stabilito.

### **Articolo 5 – Aumento e diminuzione**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 12, D.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo complessivo del presente Contratto.
2. Premessa la valutazione e verifica delle attività svolte e previa contestazione degli addebiti, l'Amministrazione potrà procedere alla proporzionale riduzione del compenso riconosciuto con il provvedimento di affidamento in presenza di inadempimento rispetto ai termini di cui alla presente. Ogni variazione della prestazione, anche se dovuta a causa di impossibilità sopravvenuta, a caso fortuito o a forza maggiore, dovrà essere preventivamente concordata con l'Autorità di Gestione. Nel caso di



*Firmato Digitalmente*

modifiche non autorizzate, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non riconoscere il corrispettivo relativo alla parte di attività modificata, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti o eventuale ulteriore azione che ritenga di intraprendere a tutela degli interessi dell'Amministrazione.

3. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel contratto. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

### **Articolo 6 - Prestazione del servizio, obblighi e adempimenti**

1. Il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente atto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché secondo le direttive dell'Amministrazione.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Amministrazione rimane estranea ad ogni rapporto nascente con i terzi in dipendenza della realizzazione delle attività di progetto, il Fornitore è pertanto responsabile, senza rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, di qualsiasi danno che i terzi subiscono in dipendenza dell'esecuzione delle attività di cui all'oggetto.
4. Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 devono essere considerati riservati e coperti da segreto. Il fornitore, pertanto, si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazioni.
5. Il Fornitore riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall'Amministrazione non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro i termini consoni alla tenuta della manifestazione.
6. Il Fornitore si impegna a fornire all'Amministrazione, unitamente alla documentazione propedeutica alla stipula, il nominativo del Responsabile del Servizio, con un numero di telefono, un indirizzo e-mail e, eventualmente, un numero di fax. Il Responsabile del Servizio sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del



*Firmato Digitalmente*

servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall'Amministrazione. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile del Servizio o dei suddetti strumenti di comunicazione dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione.

7. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi alle eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ai connessi oneri assicurativi.
8. Ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014, al Fornitore è fatto obbligo di rispettare quanto previsto in materia di informazione e comunicazione delle operazioni finanziate a valere sui i Fondi strutturali e di investimento europei, declinate nel caso specifico all'interno del "Manuale di Identità visiva e Regole di Applicazione" elaborato dall'Autorità di Gestione del Programma.

### **Articolo 7 – Verifiche di conformità della prestazione**

L'Amministrazione vigilerà sulla corretta esecuzione del contratto e provvederà a contestazione immediata di eventuali inadempimenti verificatisi; nel caso di gravi inadempienze sarà sospeso l'avvio della procedura di pagamento della prestazione fino alla definizione del conflitto. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione di accertare e richiedere il risarcimento dei danni subiti.

1. Tutte le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
2. L'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le stesse siano state eseguite secondo le modalità indicate nel Capitolato d'Appalto;
3. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità indicate nel Capitolato d'Appalto e nel presente contratto.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni, fatto salvo il diverso termine che sarà concesso dall'Amministrazione in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. "Penali".
5. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 cod. civ.
6. L'Amministrazione, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, potrà rilasciare apposito certificato di regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi di quanto stabilito dall'art. 102 del D.lgs. 50/2016.



Firmato Digitalmente

## Articolo 8 – Penali

1. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione applicherà le seguenti penali contrattuali.
2. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini espressi nell'art. 2 del Capitolato d'Appalto;
3. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'eliminazione dei vizi, l'Amministrazione applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo del contratto.
4. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo". Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
5. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
6. Per l'applicazione delle penali l'Amministrazione si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore ovvero, ove prevista la prestazione di una garanzia definitiva, di effettuare una ritenuta sulla garanzia prestata dal Fornitore.
7. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

## Articolo 9 – Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento

1. Tutti i corrispettivi sono indicati nell'Offerta economica, nel Documento di stipula e si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale di validità del contratto, ove in quest'ultimo non sia diversamente disposto. I prezzi devono altresì intendersi al netto di IVA.
2. La liquidazione delle spettanze da corrispondere per la realizzazione del servizio oggetto del presente contratto sarà erogata, previo rilascio della conformità di cui al precedente articolo 7 e previa emissione di regolare documento di fatturazione elettronica sarà erogata in una unica soluzione entro 30 gg dalla data di ricevimento di regolare documento di fatturazione elettronica.
3. Le fatturazioni elettroniche dovranno contenere le seguenti specifiche di dettaglio:

**Destinatario: Agenzia per la Coesione Territoriale – Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 - Via Sicilia 162/C – 00187 – Roma**

**Codice fiscale: 97828370581**

**Codice IPA: UFQS8Y**

**Split Payment: SI**



Firmato Digitalmente

**CUP: E11H16000040007**

**CIG: 9192397DF7**

**Oggetto/Descrizione: PON Città Metropolitane 2014-2020. Progetto "Informazione e Comunicazione (5.2.1.b) – Asse 5 – Azione 5.2.1- "Servizi partecipazione del PON Città Metropolitane 2014-2020 alla manifestazione SCEWC2022" di cui al contratto aggiudicato con provvedimento prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o documento equivalente in caso di operatori appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea o Extracomunitario o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di forniture e servizi fino a 20.000 euro, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. L'Amministrazione non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti *ex lege*.
6. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la L'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla L'Amministrazione e dovranno riportare in evidenza il numero e la data dell'ordinativo, la descrizione delle attività oggetto del pagamento e il numero di Codice Identificativo Gare (CIG).
8. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione sopra indicata, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento della L'Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla L'Amministrazione eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Il Fornitore dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e secondo gli obblighi di cui al successivo articolo 16 del presente contratto. A

*Il presente contratto è stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti.*





Firmato Digitalmente

tal fine, qualora non già effettuato in fase di aggiudicazione, il Fornitore si obbliga a trasmettere comunicazione del proprio conto corrente dedicato. Qualora il Fornitore non assolva agli obblighi previsti dal citato articolo 3 della L. n. 136/2010, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

11. I pagamenti relativi al presente contratto verranno disposti a mezzo bonifico bancario sul conto corrente presso Banca \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

Il Fornitore si impegna a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative al suddetto conto corrente bancario.

### **Articolo 10 – Danni, responsabilità e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore ha attiva polizza assicurativa. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 1. Il Fornitore assume nei confronti della Committente la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 1, il presente contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

### **Articolo 11 – Recesso**

1. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, individuati ai sensi dell'art. 109 comma 4 del d. lgs. 50/2016, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

*Il presente contratto è stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti.*



*Firmato Digitalmente*

3. È altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi. In tale ipotesi, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
  - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente, che effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
7. In caso di recesso in corso di esecuzione del presente contratto e qualora le attività non superino il 10% del corrispettivo contrattuale massimo si applica quanto previsto all'art. 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto al Fornitore.

## **Articolo 12 – Clausola risolutiva espressa**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;



Firmato Digitalmente

- b) nell'ipotesi di raggiungimento della soglia del 10% per l'applicazione delle penali si sensi del precedente art. 7 ovvero nel caso di mancato rispetto del numero delle interviste rispetto a quelle indicate nel Capitolato ovvero indicate nell'Offerta Tecnica nonché nel caso di interviste svolte con modalità diverse da quelle indicate in offerta;
  - c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
  - d) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
  - e) la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
  - g) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - h) in caso di violazione del Patto di integrità;
  - i) nei casi di cui agli articoli intitolati: "Verifica di conformità", "Garanzia definitiva", "Obblighi di riservatezza", "Obblighi di tracciabilità", "Trattamento dati".
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.



Firmato Digitalmente

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva. In assenza di garanzia definitiva, se la risoluzione è dipesa da accertata carenza dei requisiti generali.
7. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
8. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 13 – Divieto di cessione del contratto o di cessione del credito**

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Articolo 14 – Diritti di proprietà e obblighi di riservatezza**

1. Tutti gli eventuali materiali prodotti in virtù del presente contratto sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione – Autorità di Gestione del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020,



*Firmato Digitalmente*

che avrà il diritto di utilizzarli e di diffonderli anche in altre forme o modalità, o di cederli in tutto o in parte a terzi, senza dover corrispondere al Fornitore altro, ad alcun titolo, oltre il compenso espressamente indicato nel presente contratto. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

2. Il Fornitore non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, nemmeno parzialmente, dati e informazioni dei lavori oggetto del presente incarico o pubblicare gli stessi, senza il preventivo assenso scritto dell'Autorità di Gestione.
3. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
4. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
5. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

### **Articolo 15 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi



*Firmato Digitalmente*

del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

### **Articolo 16 – Trattamento dei dati**

Ai sensi degli art. 23 e 26 del D. Lgs.196/2003, avendo ricevuto opportuna informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.196/2003, le Parti si autorizzano reciprocamente a trattare i propri dati personali, comuni e sensibili, in relazione agli adempimenti strumentali connessi alla presente convenzione, alla gestione del rapporto e nel rispetto delle disposizioni vigenti. A tal fine:

1. il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
2. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Lettera di Richiesta d'Offerta che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
3. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
5. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
6. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

### **Articolo 17 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

*Il presente contratto è stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti.*



*Firmato Digitalmente*

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che per legge competono alla Committente.

### **Articolo 18 – Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **Articolo 19 – Rinvii**

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura si rinvia alle disposizioni della normativa vigente.

Per l'Amministrazione  
Autorità di Gestione  
PON Città Metropolitane 2014-2020  
*il dirigente pro-tempore*  
**dr. Giorgio Martini**

Per il Fornitore  
*il Legale Rappresentante*  
**Nome Cognome**